



*Assessorato all'Istruzione
Assessorato allo Sport ed alle Pari Opportunità
Area Sport e Pari Opportunità
Servizio Promozione Attività Sportive*

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE
PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO
EXTRACURRICOLARE**

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRACURRICOLARE

Capo I *dei principi generali*

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo delle palestre delle scuole primarie e secondarie di I grado di proprietà del Comune di Napoli come da elenco allegato (all. 1).

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a) per <<palestre scolastiche>>: le aree allocate presso i plessi scolastici comunali che sono adibite alla pratica sportiva;

b) per <<attività sportiva>>: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;

c) per <<forme di utilizzo >>: le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di una palestra scolastica;

d) per <<concessione>>: il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza il mero utilizzo delle strutture;

e) per <<concedente>>: l'Amministrazione Comunale che consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;

f) per <<concessionario>>: il soggetto beneficiario del provvedimento di concessione di uso delle palestre scolastiche;

g) per <<associati>>: le persone fisiche, aventi la qualifica giuridica di associato del concessionario, che praticano l'attività sportiva presso le palestre scolastiche, nonché qualsiasi altra persona fisica che collabora a qualsiasi titolo con il concessionario.

Art. 3 - Principi generali

1. Il Comune di Napoli promuove la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale di tutti i cittadini, garantendo l'accessibilità a tutte le palestre scolastiche facenti parte delle scuole primarie e secondarie di I grado di proprietà del Comune di Napoli, entro i limiti e con le modalità disciplinate dai Regolamenti vigenti.

2. Gli spazi di cui al comma precedente, per la loro collocazione, svolgono un ruolo fondamentale sia nell'ambito dell'offerta formativa degli istituti scolastici, sia per l'intera comunità cittadina, grazie alla possibilità di attivare, in orario extracurricolare, percorsi di educazione sportiva rivolti a tutti i cittadini.

3. Nelle fasce orarie diverse da quelle concernenti l'utilizzo curricolare, le palestre scolastiche sono affidate in concessione d'uso alle Associazioni sportive senza scopo di lucro, previa autorizzazione dei Consigli di Istituto, ai sensi dell'articolo 96, D.Lgs. 297/1994, con l'obiettivo di diffondere la pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli.

4. Il Comune di Napoli agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 4 - Utilizzo scolastico

1. La priorità di utilizzo delle palestre è riservata alle scuole per lo svolgimento di tutte le attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa sia per quanto attiene alla normativa vigente, sia per quanto attiene alla realizzazione di attività integrative.

Capo II
***della disciplina economica della concessione delle palestre scolastiche
in orario extracurricolare***

Art. 5 - Utilizzo extra scolastico e durata della concessione

1. Al di fuori dell'orario scolastico, previo assenso dei Consigli di Istituto così come previsto dalla normativa vigente, il Comune di Napoli concede gli spazi-palestra delle scuole primarie e secondarie di I grado della Città di Napoli ai soggetti di cui al successivo articolo 6 del presente Regolamento, compatibilmente con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e di salvaguardia del patrimonio.

2. Le concessioni rilasciate dal Comune di Napoli sono:

a) Temporanee: si riferiscono ad attività la cui programmazione è di una durata giornaliera o di una durata massima di 20 ore;

b) Annuali: si riferiscono ad attività da svolgersi continuativamente nel corso dell'intero anno scolastico, secondo una calendarizzazione concordata con il Consiglio di Istituto;

c) Triennali o Quadriennali: si riferiscono ad attività da svolgersi continuativamente nel corso di, rispettivamente, tre o quattro anni scolastici, secondo una calendarizzazione concordata con il Consiglio di Istituto;

d) Estive: si riferiscono ad attività sportive da svolgersi nel periodo estivo per ritiri e/o campi estivi, previa disponibilità di personale scolastico laddove richiesto e/o necessario.

3. Le concessioni annuali potranno avere inizio a partire dal 1° Settembre e terminano il 30 Giugno, con possibile proroga per i mesi estivi, previo accordo con gli Istituti Scolastici.

4. Per le concessioni triennali o quadriennali, l'utilizzo degli spazi assegnati è esteso anche ai mesi estivi, salvo diversa previsione degli Istituti Scolastici ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

5. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

6. È fatta salva la possibilità per le associazioni, federazioni ed enti di promozione e comunque iscritte al Registro delle Associazioni Sportive, presso Sport e Salute di proporre un progetto articolato di ristrutturazione e gestione di strutture sportive e spazi esterni scolastici, volto al conseguimento di una concessione pluriennale che tenga conto, ai fini della durata, del piano economico finanziario, e previo parere vincolante dell'Istituto scolastico. In tal caso si applica la disciplina del codice dei contratti ovvero quella specifica del D.lgs n. 38 del 28.02.2021.

Art. 6 – Soggetti ammessi a presentare domande di utilizzo delle palestre scolastiche

1. Possono presentare istanza di concessione d'uso delle palestre scolastiche, nei modi di cui al successivo articolo 9, le Società e/o Associazioni sportive appartenenti ai circuiti delle Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I., ovvero iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, nonché gli Enti di Promozione Sportiva e gli altri Enti Pubblici aventi finalità di promozione della pratica sportiva.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono richiedere la concessione d'uso delle palestre scolastiche solo qualora non sussista alcuna delle cause di cui all'articolo 94, D.Lgs. 36/2023, né

tantomeno previste da ogni altra eventuale ulteriore norma recante ipotesi di esclusione in materia di contratti pubblici.

3. Operano altresì le seguenti ulteriori cause di esclusione soggettiva:

- a) gli amministratori, i membri dei collegi direttivi, i legali rappresentanti e chiunque abbia il potere di esprimere ed impegnare la volontà dell'ente richiedente, nonché l'ente stesso se dotato di personalità giuridica, siano stati destinatari di provvedimento definitivo con il quale è stata applicata una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, D.Lgs. 159/2011 (art. 67 e seguenti);
- b) gli amministratori, i membri dei collegi direttivi, i legali rappresentanti e chiunque abbia il potere di esprimere ed impegnare la volontà dell'ente richiedente, nonché l'ente stesso se dotato di personalità giuridica, siano stati destinatari di comunicazione e/o informazione interdittiva antimafia;
- c) il richiedente non sia in condizione di regolarità rispetto agli oneri contributivi (DURC), se sussistenti;
- d) il richiedente non sia in condizione di regolarità rispetto agli oneri tributari e fiscali;
- e) il richiedente abbia morosità pendenti, nei confronti del Comune, a qualsiasi titolo maturate (tributi, precedenti canoni, etc.).

4. Il soggetto richiedente deve autocertificare l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi precedenti mediante la compilazione di un'autocertificazione, il cui modello è pubblicato sul sito internet del Comune di Napoli.

5. Qualora, nel corso della concessione d'uso, si verifichi anche solo una delle situazioni di cui al presente articolo, il concessionario è obbligato a darne tempestiva informazione all'Amministrazione comunale, la quale, se del caso, procede ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento.

Art. 7 - Tipologia di attività ammesse

1. Nelle palestre scolastiche comunali è consentito svolgere, in orario extra-scolastico, attività di promozione sportiva sia agonistica, sia non agonistica, rivolta ad ogni fascia di età.

2. È consentito anche lo svolgimento di altre attività di tipo occasionale, aggregativo e ludico-motorio volte alla promozione di sani stili di vita, e pur sempre in via subordinata rispetto all'attività sportiva, che assume carattere prevalente.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono consentite, ad ogni modo, solo in quanto compatibili con le caratteristiche tecniche delle palestre scolastiche oggetto di richiesta.

Art. 8 - Competenze dei Consigli di Istituto

1. In applicazione del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, articolo 45, comma 2, il Consiglio d'Istituto è l'organo competente alla applicazione dei criteri e dei limiti per l'utilizzazione dei locali, beni o siti annessi all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi, così come disciplinati nel presente Regolamento.

2. I Dirigenti degli Istituti Scolastici hanno competenza in materia di attività negoziale circa gli aspetti pratici inerenti alla gestione dei rapporti con i concessionari, per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento e negli Atti di Indirizzo del Comune di Napoli.

3. Ai fini dell'affidamento degli impianti sportivi scolastici di cui al presente Titolo, è richiesto ai

Consigli d'Istituto di consentire il più ampio funzionamento delle strutture scolastiche a beneficio di cittadini ed utenti.

4. Nell'ambito dei propri Regolamenti interni, i Consigli d'Istituto esplicitano le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto ed il calendario delle disponibilità.

5. I Consigli d'Istituto che non consentono l'uso degli impianti scolastici devono fornire adeguata motivazione, che giustifichi la mancanza di redditività economica e sociale, all'Amministrazione comunale, la quale è rappresentata, per lo scopo, da una commissione composta dal direttore della competente Municipalità, dal Presidente della Commissione Consiliare permanente del Comune relativa allo sport, dall'Assessore con delega allo Sport e dal competente Servizio del Comune di Napoli, affinché ne abbiano cognizione e ne valutino la fondatezza. Se tale ultima valutazione ha esito negativo, il Comune di Napoli indice un tavolo di confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Istituto scolastico interessato al fine di individuare, ove possibile, le soluzioni più opportune tali da consentire l'uso degli impianti scolastici oggetto di diniego.

Art. 9 - Procedura per la concessione delle palestre scolastiche

1. Le richieste di concessione, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere presentate all'Istituto Scolastico presso il quale è allocata la palestra oggetto di richiesta, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, perentoriamente entro il 31 Marzo di ogni anno, e devono prevedere:

- a) l'indicazione del richiedente;
- b) l'indicazione della sede legale completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- c) descrizione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere presso la palestra dell'Istituto Scolastico, valutate sulla base dei criteri indicati all'Articolo 5;
- d) la data di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana, nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- e) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- f) la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef/laureato Scienze Motorie o istruttore federale);
- g) l'auto-dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del rispetto di tutte le normative di legge, ivi comprese quelle in materia fiscale e contributiva, e l'assenza di scopo di lucro.
- h) L'indicazione di eventuali ulteriori palestre scolastiche per cui è stata presentata o si intende presentare la domanda.
- i) Il numero complessivo di iscritti attivi al 30 aprile della stagione precedente. In caso di prima istanza e di assenza di attività svolta negli anni precedenti, il numero di iscritti presunto per la stagione.

2. In caso di prima istanza ai sensi del comma precedente, il richiedente è tenuto a produrre copia dell'atto costitutivo, dello statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva, nonché la documentazione che ne attesti le finalità e l'assenza di lucro.

3. In caso di istanze successive alla prima, invece, il richiedente è tenuto a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.

4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il richiedente deve produrre un'autocertificazione con la

quale dichiara, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili.

5. Il soggetto che presenta più richieste può essere aggiudicatario di più di una concessione, per un massimo di 40 ore settimanali complessive, salvo che la sua proposta sia l'unica presentata per gli ulteriori Istituti Scolastici.

6. Entro il successivo 31 Maggio, gli Istituti Scolastici inoltrano al competente Servizio del Comune di Napoli la delibera del Consiglio d'Istituto nella quale è indicato:

- a) il numero complessivo di istanze pervenute;
- b) la sintesi dei contenuti di ognuna delle istanze pervenute;
- c) lo schema di riepilogo dei punteggi attribuiti ad ogni istanza;
- d) i motivi eventualmente ostativi all'esame di una o più istanze;
- e) la graduatoria delle istanze in base ai punteggi attribuiti ai sensi del successivo articolo 10, comma 2, del presente Regolamento.

7. Entro il successivo 31 agosto, il competente Servizio del Comune di Napoli conclude il procedimento di assegnazione degli spazi interessati mediante la valutazione dei verbali e delle graduatorie approvate dai Consigli di Istituto, inviati a norma del comma precedente, fatte salve eventuali modifiche opportunamente motivate. Nell'espletare le proprie attività di verifica, l'Amministrazione comunale riscontra la corretta applicazione, da parte dei Consigli di Istituto, dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 12. In tal senso, il Comune di Napoli può procedere, anche a campione, a richiedere ai Consigli di Istituto l'invio della documentazione utilizzata ai fini della determinazione della graduatoria di cui alla lett. e) del comma precedente.

8. Entro il termine di cui al precedente comma, il Comune di Napoli comunica ai Consigli di Istituto l'esito delle proprie attività di verifica, e la conseguente autorizzazione alla concessione delle palestre scolastiche alle Associazioni istanti.

9. Entro il successivo 31 Ottobre, gli Istituti Scolastici inoltrano all'Amministrazione comunale il calendario delle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari dell'anno scolastico in corso.

Art. 10 - Valutazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali presentate dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del presente Regolamento, sono valutate in prima istanza dal Consiglio di Istituto competente il quale, in via preliminare, verifica che vi sia coerenza tra le caratteristiche tecniche della palestra scolastica e la tipologia di disciplina sportiva praticata dalle Associazioni richiedenti preservandone la destinazione d'uso.

2. A seguito del controllo preliminare di cui al comma precedente, il Consiglio di Istituto valuta le proposte pervenute, e la relativa documentazione di supporto, ordinandole secondo una scala di priorità in applicazione dei criteri di seguito indicati in ordine decrescente di importanza:

- a) Valutazione proposta progettuale:
 - a.1) integrazione soggetti con disabilità e fasce deboli
 - a.2) pluralità fasce di età coinvolte
 - a.3) pluralità di discipline proposte

b) Sede della Società:

b.1) società con sede nell'area della Municipalità nel cui territorio è allocato l'Istituto Scolastico ricevente l'istanza;

b.2) società con sede fuori dalla Municipalità nel cui territorio è allocato l'Istituto Scolastico ricevente l'istanza.

c) Esperienza nel settore sportivo maturata sul territorio della municipalità competente:

c.1) oltre 8 anni

c.2) da 4 a 8 anni

c.3) fino a 3 anni

d) Numero medio degli associati dell'anno precedente:

d.1) oltre 101

d.2) da 51 a 100

d.3) da 11 a 50

d.4) fino a 10

Art. 11 – Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale relativo alla istanza di concessione degli spazi, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio come previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 - Criteri di priorità in caso di parità di punteggio

1. Qualora due o più soggetti richiedenti concorrano per il medesimo spazio, e mediante l'applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 10 del presente Regolamento vi sia pariteticità delle relative istanze, il Consiglio di Istituto deve accordare priorità alla proposta progettuale dall'arco temporale maggiore, con il seguente ordine decrescente: quadriennale, triennale, annuale, temporaneo.

2. Qualora l'applicazione del criterio di cui al comma precedente non sia risolutiva, sarà accordata priorità al soggetto richiedente che avrà presentato domanda per primo.

Art. 13 - Interventi di riqualificazione da parte dei concessionari

1. I concessionari di concessioni almeno annuali, triennali o quadriennali, possono proporre al Comune di Napoli interventi di riqualificazione relativi alla palestra scolastica conferita in concessione.

2. La domanda di cui al comma precedente, debitamente correlata dal progetto di fattibilità e da ogni altra documentazione tecnica ed amministrativa eventualmente necessaria, è esaminata dalla competente Municipalità e dal competente Servizio del Comune di Napoli, di concerto con l'Istituto Scolastico di riferimento. Ove previsto dalla vigente normativa, il proponente deve altresì indicare il soggetto designato alla esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti eventualmente previsti dalla Legge.

3. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo deve contenere l'espressa rinuncia, da parte dell'istante, a richiedere al Comune di Napoli il rimborso, totale o parziale, dei costi sostenuti. Tutte le migliorie eventualmente apportate alla palestra scolastica restano di proprietà del Comune di

Napoli. Il Comune di Napoli e l'Istituto Scolastico sono manlevati da qualsivoglia responsabilità civile, penale, contabile ed amministrativa, nei confronti del soggetto che esegue i lavori, degli utilizzatori e di chiunque terzo la cui sfera giuridica potrebbe, anche solo potenzialmente, subire danni dall'intervento medesimo.

Art. 14 - Potere ispettivo e di controllo

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del presente Regolamento, i Dirigenti dei Consigli di Istituto hanno il dovere di verificare che le Associazioni richiedenti abbiano rispettato le norme del presente Regolamento, che le istanze siano complete, che non siano state oggetto di integrazione oltre il termine perentorio di cui all'articolo 9, comma 1, del presente Regolamento, fatta salva la facoltà di soccorso istruttorio di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

Art. 15 - Sospensione delle concessioni di uso per cause non dipendenti dal concessionario

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso delle palestre scolastiche nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per particolari ragioni tecniche contingenti o di manutenzione delle strutture, con semplice comunicazione ai concessionari inviata, ove le circostanze lo consentano, con congruo anticipo.

2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore e/o ordine e sicurezza pubblica, il Comune ritiene possa realizzarsi l'ipotesi di inagibilità temporanea degli impianti, ovvero ritiene non possa essere garantita la sicurezza degli utilizzatori.

3. Per le sospensioni di cui ai commi precedenti, nulla è dovuto dal Comune ai concessionari d'uso e all'eventuale gestore. In tal caso non è dovuto il pagamento del canone per il periodo di non utilizzo dell'impianto. In tal caso in deroga all'art. 15 comma 1, il concessionario può essere ospitato da altre associazioni che utilizzano altre strutture sportive scolastiche, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto.

Art. 16 – Sospensione e revoca delle concessioni di uso per cause dipendenti dal concessionario

1. Costituiscono condizioni idonee alla sospensione, ed all'eventuale successiva revoca della concessione d'uso, le seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto della prescrizione di cui all'art. 6, comma 5, del presente Regolamento;
- b) sussistenza di anche solo una delle cause di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del presente Regolamento;
- c) morosità nel versamento delle tariffe d'uso;
- d) trasgressione delle norme del presente Regolamento;
- e) trasgressione delle regole indicate nel provvedimento concessorio e/o nell'atto di impegno e comunque delle ulteriori disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dal competente Settore del Comune;
- f) mancata riparazione dei danni cagionati alle strutture sportive;
- g) mancato risarcimento dei danni cagionati a terzi e/o cose a seguito dell'utilizzo delle palestre scolastiche;
- h) indegnità del concessionario verso l'amministrazione, intesa come mancato rispetto delle prescrizioni di cui al Patto di Integrità adottato dal Comune di Napoli;
- i) condotta non conforme agli standard di prudenza, perizia e/o civile convivenza, nei confronti del personale dipendente del Comune di Napoli, dell'istituto scolastico, degli appartenenti ad altre associazioni operanti presso il medesimo impianto, della struttura ospitante.

2. Nei casi di cui al comma precedente, l'Amministrazione notifica al concessionario il provvedimento di sospensione della concessione d'uso, con contestuale atto di contestazione, con assegnazione di un termine non superiore a giorni 15 per la presentazione di giustificazioni scritte, all'esito delle quali l'amministrazione provvede, se del caso, ad adottare il provvedimento di revoca della concessione d'uso.

3. In ogni caso, in applicazione dell'art. 21 quinquies, L. 241/1990, il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare o sospendere in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

TITOLO II

DISCIPLINA ECONOMICA DELLE CONCESSIONI

Art. 17 – Canone di concessione d’uso delle palestre scolastiche

1. Quale corrispettivo per la concessione d’uso, il concessionario ha l’onere di versare un canone in favore del Comune di Napoli.
2. Con apposita Deliberazione di Giunta Comunale sono determinate le tariffe da applicare per il calcolo del canone di concessione, in modo da assicurare un gettito almeno pari alla percentuale di copertura di cui all’articolo 243, comma 2, lett. a), D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 242, D.Lgs. 267/2000.
3. Le tariffe di cui al comma precedente sono determinate per ogni ora di concessione d’uso delle palestre scolastiche.
4. In caso di mancata individuazione delle tariffe entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, sono applicate automaticamente le ultime tariffe approvate.

Art. 18 – Determinazione del canone di concessione d’uso

1. Il canone di concessione d’uso è fissato in € 7,00 all’ora, oltre IVA applicata secondo l’aliquota ordinaria. Tale tariffa può variare annualmente a seguito di apposite ricognizioni sui costi sostenuti per l’erogazione del servizio.
2. Le eventuali modifiche tariffarie di cui al comma precedente possono essere disposte con delibera del Consiglio Comunale o con la delibera consiliare annuale, adottata nell’ambito dell’approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
3. Il canone di concessione di cui al presente articolo è soggetto a indicizzazione periodica almeno annuale, in base al costo della vita. L’adeguamento avviene nella misura del 50% delle variazioni rilevate dall’ISTAT per il medesimo periodo di riferimento. Il parametro utilizzato per l’aggiornamento è la variazione percentuale dell’Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie, calcolata rispetto al mese di gennaio dell’anno precedente.

Art. 19 – Obblighi del concessionario e termini di versamento

1. Ogni Associazione concessionaria ha l’onere di versare il canone, determinato ai sensi dell’articolo 18 del presente Regolamento, in favore del Comune di Napoli. Non sono ammessi ripensamenti o richieste di modifica, riduzione e/o cancellazione degli spazi e degli orari richiesti in assegnazione, trasmesse dal concessionario all’Amministrazione comunale dopo l’adozione dei provvedimenti autorizzativi la concessione d’uso.
2. Il canone di concessione deve essere versato:
 - a) In relazione alle concessioni di cui all’articolo 5, comma 2, lett. a) e d), del presente Regolamento: entro 3 giorni liberi precedenti all’avvio della concessione;
 - b) In relazione alle concessioni di cui all’articolo 5, comma 2, lett. b) e c), del presente Regolamento: in un’unica soluzione entro il 31 maggio. Per tale tipologia di concessioni, tuttavia, il concessionario può scegliere di effettuare il versamento in un numero massimo di 2 rate, di cui la prima con scadenza 31 ottobre, e la seconda con scadenza 31 maggio.

3. Il versamento del canone dovrà essere effettuato tramite la piattaforma digitale “PagoPa” e, solo in caso di comprovata impossibilità di ricorso a tale metodo, mediante bonifico, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio ed il dato fiscale del soggetto concessionario.

4. La riscossione del canone è curata direttamente dal Comune o da esso affidata in concessione ad apposito soggetto abilitato.

Art. 20 – Termini di prescrizione e sanzioni

1. Il diritto dell’Amministrazione comunale di recuperare il canone evaso si prescrive, nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2948 del codice civile.

2. Fermo il termine di cui al comma precedente, l’Amministrazione comunale deve effettuare l’iscrizione nei ruoli di riscossione coatta dei canoni evasi entro il termine di 3 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2948 del codice civile.

3. L’avviso di pagamento deve contenere l’indicazione:

- a) dell’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato;
- b) del Responsabile del procedimento;
- c) dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- d) delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. Nei confronti dei soggetti titolari di concessione o autorizzazione che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il Servizio responsabile dell’entrata, coincidente con il Servizio avente competenza in materia di gestione amministrativa delle palestre scolastiche, invia l’avviso di accertamento esecutivo di cui al precedente articolo a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell’obbligazione ad adempiere al pagamento entro 30 giorni dalla notifica dell’atto. Le spese di notificazione sono sempre addebitate al destinatario, salva l’ipotesi di notifica a mezzo PEC.

5. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 30 gg. dalla notifica dell’avviso di accertamento, la penale è ridotta nella misura del 50%.

6. Prima della notifica dell’avviso di cui al comma 1 del presente articolo, il concessionario o il titolare dell’autorizzazione che non abbia versato il canone nei termini previsti può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall’articolo 13, D.Lgs. 472/97 (ravvedimento operoso). Qualora il canone sia stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall’art.13 del D.Lgs. 471/97. Nel caso in cui il ritardo nell’adempimento sia superiore all’anno, viene applicata la penale nella misura di 1/3 oltre agli interessi di cui al comma successivo.

7. Oltre alla sanzione per ritardato pagamento di cui ai commi precedenti, il concessionario è tenuto all’obbligo di versare gli interessi sul canone dovuto e non versato nei termini previsti dal presente Regolamento. Il tasso di interesse viene determinato nella misura del vigente interesse legale

aumentato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Al fine di evitare che un'Associazione presenti più istanze e/o richieda più spazi di quelli di cui effettivamente necessita, nell'ipotesi in cui, dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 8, del presente Regolamento, l'Associazione richiedente non utilizzi, in tutto o in parte, lo spazio concesso, deve comunque versare il canone di cui al comma 1 del presente articolo, maggiorato del 50% a titolo di penale.

9. In caso di rinuncia di spazi e/o di orari da parte di un'Associazione, fermo quanto previsto al comma precedente, il Comune di Napoli comunica all'Istituto Scolastico la nuova disponibilità della palestra, autorizzando l'accesso all'Associazione che segue nella graduatoria di cui all'articolo 9, comma 8, del presente Regolamento.

10. In caso di inerzia da parte del competente Consiglio di Istituto, trova applicazione l'articolo 8, comma 5, del presente Regolamento, salva la sussistenza di eventuali ragioni ostative di tipo tecnico e/o amministrativo, che devono essere adeguatamente motivate.

Art. 21 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Su richiesta del concessionario, nelle ipotesi di temporanea situazione di difficoltà finanziaria dell'associazione, debitamente documentata, può essere concessa dal Servizio responsabile dell'entrata la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di accertamento, ovvero nei casi di ravvedimento, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio medesimo e firmato per accettazione dal concessionario, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. L'acquisizione da parte del Servizio della ricevuta di consegna, nel caso di invio del provvedimento di dilazione a mezzo PEC, costituisce parimenti accettazione del contribuente, salvo il caso di errori materiali. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese di recapito, ove dovute.

2. La richiesta di rateizzo deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito, allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di 1/12 dell'importo complessivamente dovuto.

3. Il Servizio responsabile dell'entrata emette il provvedimento di dilazione entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

4. La rateazione non è consentita:

- a) quando il richiedente risulta moroso per precedenti dilazioni;
- b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00.

5. La durata del piano rateale non può comunque eccedere 1 anno (12 rate mensili). L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

6. Per debiti di importo superiore a € 5.000,00, l'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio della dilazione è subordinato alla prestazione da parte del richiedente di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta all'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni.

8. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni che sono stabilite nel provvedimento di

rateazione, e/od in caso di mancato versamento di anche solo una delle rate del piano di dilazione, il Servizio responsabile dell'entrata procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

9. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Art. 22 - Rimborsi

1. Il Servizio responsabile dell'entrata provvede a disporre i rimborsi delle somme percepite indebitamente a titolo di canone. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza indirizzata al medesimo Servizio, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

2. Il diritto del privato ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dalla data dell'indebito pagamento.

3. Il rimborso è sospeso qualora il contribuente abbia debiti, fiscali e non, a qualsiasi titolo maturati in favore del Comune di Napoli, e non ancora integralmente adempiuti.

4. Nel caso in cui tra l'Amministrazione ed il soggetto obbligato sussista una reciproca posizione debitoria - creditoria, riferita esclusivamente al canone oggetto di richiesta di rimborso, è consentita la compensazione degli importi secondo il procedimento definito al successivo comma.

5. L'interessato può chiedere al Servizio responsabile dell'entrata l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente al suo credito; il Responsabile del procedimento, rilevando in sede istruttoria la coesistenza della condizione di debito-credito in capo al soggetto richiedente, procede a compensare i relativi importi dandone formale comunicazione al richiedente.

Art. 23 – Esenzioni a favore degli iscritti erogati dai concessionari d'uso

1. Al fine di tutelare la promozione dell'attività sportiva, la diffusione dei valori dello sport soprattutto fra le fasce deboli e meno abbienti della cittadinanza, per i soggetti di cui alle categorie di seguito elencate il concessionario d'uso non può richiedere il versamento di alcun corrispettivo, quota di iscrizione, e/o emolumento altrimenti definito, obbligandosi a consentire a tali soggetti la partecipazione ai corsi di pratica sportiva in forma totalmente gratuita, senza eccezione alcuna. L'esenzione di cui al presente articolo si applica a favore dei soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) facenti parte di nucleo familiare con disagio economico, che il Concessionario potrà verificare richiedendo il certificato ISEE e tenendo come riferimento un valore che non superi la cifra di € 8.000,00;
- b) persone con disabilità certificata e con connotazione di gravità, di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92.

2. È fatto obbligo al concessionario di esporre, in luogo visibile al pubblico e per tutta la durata della concessione d'uso, lo schema riassuntivo delle tariffe richieste agli utenti, nonché le particolari agevolazioni ed esenzioni eventualmente previste dalla concessione in favore dei cittadini.

3. Entro 15 giorni dalla conclusione di ogni anno di concessione, o dal termine della concessione ove la durata fosse inferiore all'anno, è fatto altresì obbligo al concessionario di inviare al competente Servizio del Comune di Napoli un rendiconto economico-finanziario che attesti il rispetto delle

prescrizioni di cui al presente articolo.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, si applica una sanzione del 30% del canone annuo dovuto.

5. Oltre a quanto stabilito nel comma precedente, il concessionario ha l'onere di procedere immediatamente al rimborso in favore dell'iscritto avente diritto alla esenzione, a pena di revoca della concessione e di impossibilità di ottenere una nuova concessione per la stagione successiva. Il mancato invio del rendiconto di cui al comma 3 del presente articolo equivale a presunzione assoluta di mancato rispetto della prescrizione di cui al presente articolo.

6. Con Deliberazione di Giunta Comunale possono essere modificati i limiti quantitativi e/o qualitativi previsti dal comma 1, lett. a) e b) del presente articolo. Con le medesime modalità possono inoltre essere previste ulteriori ipotesi di esenzione, purché rispettose del limite generale previsto dall'articolo 17, comma 2, del presente Regolamento, nonché dei complessivi equilibri di Bilancio dell'Ente.

Art. 24 – Esenzioni a favore dei concessionari d'uso

1. Previo accordo con gli Enti Pubblici competenti, qualora le palestre scolastiche siano utilizzate per l'espletamento di campionati sportivi studenteschi riconosciuti dall'USR competente e dalle Federazioni Sportive di riferimento, oltre che dal CONI, il Dirigente del competente Servizio del Comune di Napoli dispone l'esenzione dall'obbligo di versamento del canone di concessione.

2. La gratuità di utilizzo di cui al comma precedente è strettamente connessa allo svolgimento del campionato, e valida solo per il periodo necessario all'espletamento di tale attività.

3. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23 del presente Regolamento.

Art. 25 – Programmazione finanziaria

1. In applicazione dei principi contabili di redazione e gestione del ciclo di formazione del bilancio di previsione pluriennale, nelle periodiche comunicazioni di programmazione circa le previsioni di entrata il Dirigente del competente Servizio del Comune di Napoli comunica alla Ragioneria Comunale l'ammontare presunto delle mancate entrate derivanti dall'applicazione delle ipotesi di cui agli articoli 23 e 24 del presente Regolamento.

Art. 26 – Agevolazioni

1. Previa valutazione dei complessivi vincoli di bilancio, la Giunta Comunale può deliberare la riduzione del canone dovuto fino ad un massimo del 100% del suo ammontare, nelle seguenti ipotesi:

a) attività addestrativa, della durata massima di mesi 2, di sportivi professionisti di <<rilevanza internazionale>>, che sia diretta alla preparazione atletica finalizzata alla partecipazione ad eventi e manifestazioni sportive ufficiali di rilievo internazionale. Per <<rilevanza internazionale>> si intende un atleta che è inserito nella rappresentativa italiana dalla propria Federazione sportiva di riferimento, e che prende parte a competizioni ufficiali organizzate dal Comitato Olimpico Internazionale e/o dalle Federazioni Sportive Europee.

b) eventi, sportivi o non sportivi, ritenuti di particolare interesse pubblico. In particolare, un evento è considerato di <<interesse pubblico>> quando la Giunta Comunale valuta la rispondenza

dell'evento medesimo all'interesse proprio della pluralità o collettività di individui partecipanti alla comunità costitutiva dell'ordinamento giuridico di riferimento, considerata come unità.

c) Eventi, manifestazioni, e/o attività comunque denominate per le quali sia riconosciuta la <<rilevanza sociale>>. In particolare, un evento è considerato di <<rilevanza sociale>> quando la Giunta Comunale riconosce l'assenza dello scopo di lucro ed il contestuale possesso di almeno una delle caratteristiche di seguito elencate:

1) iniziative che abbiano come scopo nettamente predominante: attività di screening, sostegno e/o sensibilizzazione alla prevenzione e/o cura delle patologie e che allo stesso tempo non prevedano costi per l'accesso alle attività socio-sanitarie dell'iniziativa stessa;

2) iniziative la cui componente sociale, di inclusione e/o di integrazione sia nettamente predominante rispetto alla componente competitiva;

3) iniziative la cui componente di promozione dei corretti stili di vita e/o dell'educazione civica e/o ambientale sia nettamente predominante rispetto alla componente competitiva;

4) iniziative la cui componente di integrazione delle fasce sociali meno abbienti sia preminente rispetto alla componente competitiva;

5) iniziative che hanno come scopo principale la promozione, diffusione e tutela dei valori di cui agli articoli da 1 a 12 della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono strettamente connesse allo svolgimento della manifestazione il cui pubblico interesse o la cui rilevanza sociale siano state riconosciute dalla Giunta comunale.

3. La richiesta di agevolazione dal versamento del canone di concessione deve essere formulata dal richiedente contestualmente alla presentazione della istanza di concessione, e deve essere debitamente documentata.

4. Dopo la ricezione dell'istanza di cui al comma precedente, l'Assessore al ramo invia al dirigente del Servizio competente una comunicazione con la quale esprime il proprio parere in merito.

5. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, il Dirigente del Servizio competente predispose gli atti istruttori prodromici alla valutazione della Giunta Comunale.

6. A seguito della esecutività della Deliberazione di Giunta Comunale di cui al comma precedente, ai sensi degli artt. 134 e seguenti, D.Lgs. 267/2000, il Dirigente del Servizio competente adotta la conseguente Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa, a copertura delle corrispondenti mancate entrate.

7. Al fine di dare attuazione alla previsione di cui ai commi precedenti, in sede di approvazione del Bilancio triennale di previsione, il Comune di Napoli istituisce un apposito capitolo di spesa, da finanziare con le risorse disponibili in Bilancio, compatibilmente alle esigenze di tutela ed armonizzazione contabile, economica e finanziaria dell'Ente.

Art. 27 – Fonti di finanziamento

1. Al fine di assicurare la copertura dei costi di cui all'articolo precedente, la fonte di finanziamento primaria proviene dalle entrate proprie del Bilancio Comunale.

2. Al fine di reperire ulteriori fonti di finanziamento, mediante procedure ad evidenza pubblica l'Amministrazione comunale può ricercare sponsor commerciali di breve, medio e lungo periodo. Nelle ipotesi di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, il beneficiario dell'agevolazione è

obbligato alla esposizione dei marchi pubblicitari appartenenti agli sponsor del Comune di Napoli, ove esistenti.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento per la Disciplina delle Sponsorizzazioni del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 21 giugno 2012.

Art. 28 – Regime tributario del canone di concessione

1. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 633/1972, il canone di concessione di cui al presente Titolo è soggetto ad IVA, con applicazione dell'aliquota ordinaria.

TITOLO III

DOVERI DEI CONCESSIONARI, LIMITI ALLE CONCESSIONI ED ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'

Art. 29 – Doveri generali posti in capo ai concessionari

1. I limiti disciplinati dal presente articolo si applicano a tutti i soggetti che assumono la qualità di concessionario prevista dal presente Regolamento.

2. Ai concessionari è fatto espresso divieto di:

a) trovarsi in anche solo una delle cause di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

b) fumare nei locali pubblici e/o aperti al pubblico;

c) accedere a locali e/o aree non specificatamente richieste, e comunque non espressamente previste nei provvedimenti concessori;

d) utilizzare materiali e attrezzature non specificatamente richieste, e comunque non espressamente autorizzate;

e) vendere cibo e bevande, durante qualsiasi manifestazione, salva apposita autorizzazione dell'Amministrazione comunale;

f) installare strutture fisse o di altro genere, se non previa specifica autorizzazione dell'Autorità competente;

g) lasciare, all'interno dei locali o nelle pubbliche vie, attrezzi e quant'altro possa pregiudicare la sicurezza delle persone, dei veicoli, degli edifici.

h) effettuare attività legate alle campagne di promozione politica, o comunque contraria al comune senso del pudore, e/o offensiva di divinità e credi religiosi, filosofici e culturali.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le normative regionali e/o nazionali di settore, ove esistenti.

4. Il personale impiegato presso le strutture sportive, in funzione di vigilanza, è incaricato di far rispettare i divieti previsti dal presente Regolamento, oltre quelli eventualmente ulteriori e specifici stabiliti dagli atti amministrativi concernenti l'autorizzazione alle singole concessioni d'uso.

Art. 30 – Ulteriori doveri posti in capo ai concessionari

1. Oltre ai doveri generali di cui all'articolo precedente, in relazione all'utilizzo di spazi, strutture ed impianti, il concessionario si impegna, nei confronti del Comune di Napoli e dell'Istituto Scolastico, a rispettare i seguenti impegni:

a) indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso il Comune di Napoli;

b) osservare l'applicazione delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo alla sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio immobiliare;

c) prima di ogni utilizzo, verificare lo stato dei locali e segnalare tempestivamente, a mezzo Pec, alla competente Municipalità del Comune di Napoli ed all'Istituzione Scolastica, eventuali danni, guasti, rotture, malfunzionamenti o anomalie;

d) a seguito di ogni utilizzo, lasciare i locali in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività successive. Tale obbligo non è in carico al personale del Comune di Napoli e/o dell'Istituto Scolastico;

e) segnalare eventuali danni, guasti, rotture, malfunzionamenti o anomalie che si siano verificati durante lo svolgimento delle attività del concessionario.

e) sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte

dell'Istituzione Scolastica.

f) rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 24 del presente Regolamento in materia di esenzione dal versamento del canone di concessione.

g) provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e licenze che debbano eventualmente rendersi necessarie ai fini dello svolgimento delle attività.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le normative regionali e/o nazionali di settore, ove esistenti.

Art. 31 – Limiti generali alle concessioni e/o autorizzazioni comunque denominate

1. I provvedimenti concessori, le autorizzazioni allo svolgimento di attività, e qualsiasi ulteriore provvedimento disciplinato dal presente Regolamento, sono soggetti ai seguenti limiti di ordine generale:

a) subordinazione al superiore controllo del personale dipendente del Comune di Napoli e dell'istituto scolastico competente, preposto alla verifica degli esatti adempimenti connessi all'attività a svolgersi, nonché al rispetto dei Regolamenti comunali di settore;

b) garanzia di assunzione di condotte improntate al rispetto e all'educazione, provvedendo ad allontanare tutti coloro la cui condotta potrebbe essere offensiva verso altre persone presenti nell'impianto, con l'intesa che in mancanza provvederà il personale addetto dell'Amministrazione.

c) rispetto del Patto di Integrità del Comune di Napoli.

2. Le prescrizioni di cui al comma precedente costituiscono parte integrante dei documenti concessori e/o autorizzatori disciplinati dal presente Regolamento.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le normative regionali e/o nazionali di settore, ove esistenti.

Art. 32 – Assunzione di responsabilità in capo ai concessionari

1. La violazione di anche solo uno dei doveri previsti dal presente Regolamento, da parte di qualsivoglia soggetto, animale e/o cosa, presente presso la palestra scolastica in orario di concessione, implica l'automatica assunzione di responsabilità in capo al concessionario, con conseguente risarcimento dei danni a persone e/o cose, ove cagionati, e con contestuale obbligo di riparazione del danno.

2. Prima dell'avvio delle attività il concessionario deve aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00, al fine di garantire, per tutta la durata della concessione la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni cagionati a persone e/o cose, a terzi in genere compresi anche il personale, il perimetro totale o parziale – compreso incendio, fulmini, esplosione, scoppio ed altri rischi accessori – dell'immobile oggetto di concessione.

3. Il concessionario, inoltre, si assume:

a) la responsabilità sui locali, aree e attrezzature in essi contenute, per l'intero periodo di concessione;

b) gli obblighi connessi con l'esercizio delle attività di vigilanza e di custodia sia sugli spazi direttamente consegnati sia su quelli adiacenti e non isolabili. Ciò comporta che il concessionario provveda ad eseguire tutti gli adempimenti pratici ai fini del corretto espletamento dell'attività;

c) l'obbligo al rispetto dei limiti spaziali e temporali assegnati;

d) ogni responsabilità civile e patrimoniale per gli eventuali danni provocati a persone e/o

cose;

e) ogni responsabilità relativa al rispetto di tutte le norme di settore, ivi comprese quelle in materia fiscale e contributiva;

f) la responsabilità sul perfetto stato di conservazione e di uso dei locali, compresi il riordino, la pulizia approfondita e l'igienizzazione degli stessi, degli arredi e delle strumentazioni, sia quelli resi disponibili, sia quelli presenti nei locali anche se non utilizzabili;

g) la responsabilità di ogni danno causato agli immobili, agli arredi, agli impianti, alle aree urbane pubbliche e private, conseguente a qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, imputabile a lui direttamente o a terzi presenti in occasione dello svolgimento delle attività, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.

4. La violazione degli obblighi a carico del Concessionario connessi alla mancata stipula della polizza assicurativa, comporta la revoca della concessione.

5. Il Comune di Napoli è manlevato da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo degli impianti sportivi o dalla occupazione di spazi pubblici per lo svolgimento di eventi, da parte di terzi. Il concessionario e/o l'organizzatore si rende garante verso il Comune di Napoli per eventuali danni che dovessero essere arrecati.

Art. 33 – Custodia delle chiavi di accesso dei locali adibiti a palestra

1. Nei casi in cui non vi sia personale comunale o scolastico adibito alla custodia delle chiavi di accesso ai locali adibiti a palestra scolastica, al momento del rilascio del titolo concessorio di cui all'articolo 9, comma 8, del presente Regolamento, gli istituti scolastici possono consegnare ai concessionari una copia delle chiavi dei locali oggetto di concessione d'uso.

2. I concessionari hanno il dovere di:

a) custodire le chiavi con la massima diligenza possibile;

b) non effettuare copia delle chiavi;

c) impedire l'uso e/o la custodia delle chiavi da parte di terzi;

d) vigilare affinché alcun soggetto non autorizzato possa accedere ai locali oggetto di concessione mediante l'utilizzo delle chiavi.

3. Al termine della concessione, i concessionari hanno l'onere di riconsegnare immediatamente le chiavi all'istituto scolastico competente.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Entrata in vigore ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili.

Art. 35 - Norme transitorie

1. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data della entrata in vigore del presente Regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite.
2. Resta, altresì, in vigore l'ultimo tariffario deliberato dal Consiglio Comunale, sino a quando non si provveda a modificarlo.
3. Le istanze pervenute all'Amministrazione comunale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed i relativi verbali dei Consigli d'Istituto disciplinanti le concessioni per la stagione 2024/2025, sono assoggettati alle disposizioni di cui alla Delibera del Consiglio Scolastico Provinciale Di Napoli del 25/9/2000, recante criteri generali per l'utilizzazione dei locali scolastici al di fuori degli orari del servizio scolastico – applicazione art. 12, legge n° 517 del 4/8/77.

Art. 36 – Pubblicazioni dei dati sulle concessioni

1. Il Comune di Napoli, tramite un apposito applicativo, pubblica sulle pagine istituzionali un riepilogo sintetico dei dati relativi alle concessioni in essere, indicando i concessionari, i giorni e gli orari di utilizzo, la disciplina sportiva praticata presso la struttura scolastica, nonché le agevolazioni previste per le categorie svantaggiate beneficiarie nel rispetto delle norme che tutelano la *privacy*.